



Giuseppe Franco Ferrari*

La Carta del Carnaro: un centenario in sordina

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. E' possibile una comparazione? Le peculiarità del primo dopoguerra italiano; 3. La forma di Stato e quella di governo; 4. La costituzione economica; 5. I diritti.

1. Introduzione

La cosiddetta Carta del Carnaro viene pubblicata mediante lettura da parte di Gabriele d'Annunzio alle 21 del 30 agosto 1920 dal palco del Teatro della Fenice, in Fiume, e di nuovo presentata ai Legionari nella stessa sede il mattino successivo. Appare poi nel Bollettino Ufficiale del 1 settembre, n. 31. Il generale Caviglia, Commissario straordinario per la Venezia Giulia da Natale dell'anno precedente, avendo preso il posto di Badoglio, ha ricevuto una copia a mani il 27, in un incontro con il Comandante. La prima tiratura di qualche centinaio di copie, in grigio senza fregi, è curata dalla tipografia Miriam, a Fiume, a cui segue qualche giorno dopo una ristampa romana. Il compito di spiegarla e divulgarla è lasciato al capo di gabinetto, Alceste De Ambris, che la illustra sempre a teatro il 9 settembre e pubblica il suo commento su "La vedetta d'Italia" il giorno successivo¹.

Le forme di pubblicazione sono del tutto inusuali rispetto alla pur enorme varietà delle fasi costituenti, ma la Carta è figlia del tempo post-bellico, come numerose altre approvate in Europa tra 1919 e 1923. Le vicende politico-istituzionali che la precedono e le fanno da cornice sono ovviamente uniche, come si addice ai processi costituenti, ma il contesto post-bellico ne è la matrice comune rispetto ai documenti costituzionali coevi.

* Già Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università Luigi Bocconi.

L'autore non ha potuto tenere conto del volume del prof. GIUSEPPE DE VERGOTTINI, *La Costituzione secondo d'Annunzio*, Milano, Luni Editrice, 2020, pervenuto per motivi di *lockdown* solo dopo la conclusione di questo scritto. Si scusa quindi con il prof. De Vergottini, la cui passione e competenza difficilmente peraltro avrebbero potuto venire qui trasfusi.

¹ Tra le tante narrazioni della vicenda la meno agiografica è quella di F. GERRA, *L'impresa fiumana*, Milano, Longanesi, 1975, ed. 2019, vol. II, 119.

E' constatazione ormai consolidata dalla ricerca storica² che il novembre 1918 abbia solo convenzionalmente segnato la fine delle ostilità nel continente europeo, mentre in realtà il collasso degli Imperi centrali ed in particolare l'implosione della monarchia asburgica abbia causato l'insorgere di una pluralità di conflitti locali di intensità non inferiore a quella innescata dall'attentato di Sarajevo: pulsioni etniche incontenibili, liberate dal crollo dei contenitori costituzionali precedenti, spesso consolidati da equilibri secolari, coinvolgono milioni di persone. Dalle coste baltiche alla Slesia, dal confine tra Austria ed Ungheria, dalla Romania alla Bulgaria, fino alla Boemia, alla Tracia ed alla controversia greco-turca e soprattutto fino all'Adriatico ed ai Balcani, la pace di Versailles ed i trattati successivi danno all'Europa un assetto geo-politico che, lungi dal preludere ad un lungo periodo di pace globale, sembra sollecitare guerre civili e conflitti di confine. La guerra mondiale aveva mobilitato le masse come mai in precedenza, mediatizzando la violenza ed inculcando una demonizzazione del nemico che l'Europa non conosceva dalle guerre di religione. La santità delle cause nazionali, la elevatissima militarizzazione, il massacro generazionale, la pedagogia militaristica, l'esaltazione collettiva, nutrita di odio per il nemico e alimentata dal protrarsi delle ostilità e dal coinvolgimento senza precedenti della popolazione civile, non potevano cessare istantaneamente per il solo effetto delle trattative di pace. Anzi, la pretesa di fondare il nuovo assetto continentale sul principio di autodeterminazione dei popoli, cardine dei quattordici punti del Presidente Wilson, coniugato con una vistosa preferenza per popoli ritenuti naturali alleati a discapito di altri valutati come nemici o come expansionisti inquinati dal nazionalismo³, suona come un invito a proseguire le ostilità in sede locale. La definizione dei confini, suscettibile di generare migrazioni di entità epocale per salvaguardare la compattezza etnica, suona come invito a continuare o riprendere le ostilità, perpetuando la violenza ormai interiorizzata su base di irredentismo etnico. La guerra come esperienza vitale, come inizio e non come fine, non a caso trova in questa temperie la sua teorizzazione⁴.

Considerazioni analoghe, semmai inasprite, si attagliano al contesto italiano. Sin da prima dell'inizio del conflitto la contrapposizione radicale ed irriducibile tra fazioni di opinione pubblica intorno all'intervento aveva creato una spaccatura sociale e mediatica insanabile. Il sacrificio totale della popolazione durante gli oltre tre anni di guerra, la mobilitazione economica e culturale totale, l'esasperazione mediatica del nazionalismo in funzione anti-austriaca, risalente al Risorgimento, la speranza di superare la mediocrità della propria storia coloniale e di conseguire il ruolo di potenza globale o almeno europea grazie ad una pace

² Cfr. ad es., in una letteratura ormai enorme, S.DUNN, T.G. FRASER (Eds.), *Europe and Ethnicity: The First World War and Contemporary Ethnic Conflict*, London, Routledge, 1996; M. MAC MILLAN, *Peace Makers. The Paris Conference of 1919 and Its Attempt to End War*, J. Murray, London, 2001; A. SHARP, *The Versailles Settlement: Peacemaking after the First World War, 1919- 1923*, London, Palgrave Macmillan, 2008; R. GERWARTH, *The Vanquished. Why the First World War Failed to End. 1917-1923*, London, Penguin Book, 2016, soprattutto chs. 12 e 13; L. SMITH, *Sovereignty at the Paris Peace Conference of 1919*, Oxford, Oxford University, 2018.

³ V. ad es. E. MANELA, *The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism*, Oxford-New York, Oxford University, 2007.

⁴ Cfr. Soprattutto E. JÜNGER, *Kriegstagebuch 1914-1918*, Stuttgart, Klett-Cotta Verlag, 2010, trad. it. Gorizia, 2017. Su Jünger per tutti L. BONESIO (a cura di), *Ernst Jünger e il pensiero del nichilismo*, Milano, Herrenhaus, 2002.

giusta e generazionale, la frustrazione del ritorno ad un'ordinaria vita proletaria o piccolo-borghese dopo una ubriacatura di eroismo, creano ora le condizioni migliori per una violenza estremistica pronta a dispiegarsi sia in una guerra civile che in controversie di confine. Il Paese non ha superato il conflitto come una democrazia matura, ma anzi è pronto per un aspro scontro ideologico, per un caos febbrile, per l'avventurismo radicale delle marche più diverse. La transizione dalla guerra alla pace è vissuta come un trauma e forma il terreno ideale per "cause sante", per brutali contrapposizioni ideologiche e non solo⁵. Molti contemporanei ne hanno piena consapevolezza⁶. La mediocrità di molta parte della classe politica, soprattutto sul versante delle relazioni internazionali, contribuisce alla crisi di sistema.

2. È possibile una comparazione? Le peculiarità del primo dopoguerra italiano

Lo sfondo storico continentale ed il peculiare scenario italiano rendono la Carta fiumana del 1919 parte di una generazione, di un vero e proprio ciclo costituzionale. Ma, al di là della genesi storica, sarebbe difficile reperire caratteri comuni tra la Costituzione della Reggenza del Carnaro e quelle coeve. Forse solo con la parte economico-sociale della Carta di Weimar possono esserci remote analogie. Sotto ogni altro profilo prevalgono le distanze e per molti versi le differenze sono addirittura abissali, facendo della Costituzione dannunziana un unicum assoluto nella storia costituzionale del '900.

Anzi tutto, l'avvicinamento alle costituzioni professorali non è difendibile, se non oltraggioso per Hans Kelsen e Hugo Preuss. Il testo fiumano nasce da una prima bozza di Arturo Nascimbeni, avvocato⁷, risalente al novembre del 1919 e consistente di poco più di una ventina di articoli; viene ampliato e rielaborato in chiave sindacale e rivoluzionaria da Alceste de Ambris e portato a quarantasette articoli; infine la elaborazione del Comandante, dichiaratamente finalizzata a conferire al documento una forma artistica e letteraria più che contenuti normativi, a "costringere negli scarni articoli... le grandi e nobili idee che la ...parola immaginosa suscitava e coloriva"⁸, oltre che ad aggiungere un tocco di municipalismo di impronta medievale. Il testo finale, in sessantacinque articoli divisi in venti capitoli, è manoscritto da d'Annunzio e revisionato almeno tre volte sulle bozze, di pugno come lo schizzo di bandiera, il motto "Si Spiritus pro nobis, quis contra nos?" e la definizione del nuovo Stato libero come "reggenza italiana del Carnaro", qualificata come "endecasillabo perfetto". Nulla, dunque, del fine lavoro legale dei giuristi austro-tedeschi,

⁵ Cfr. ad es. E. GENTILE, *La grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2006; R. PUPO (a cura di), *La vittoria senza pace. Le occupazioni militari italiane alla fine della Grande Guerra*, Roma-Bari, Laterza, 2014; M. MONDINI, G. SCHWARZ (a cura di), *Dalla guerra alla pace, Retoriche e pratiche della smobilitazione nell'Italia del Novecento*, Verona, Cierre Edizioni, 2007; M. MONDINI, *Fiume 1919. Una guerra civile italiana*, Roma, Salerno Editrice, 2019.

⁶ Cfr. ad es. P. NENNI, *Il diciannovesimo (1919-1922)*, Milano, Edizioni Avanti, 1962.

⁷ Il testo è pubblicato come allegato n. 4 da R. DE FELICE, *La Carta del Carnaro nei testi di Alceste De Ambris e di Gabriele d'Annunzio*, Bologna, Il Mulino, 1974.

⁸ Lettera di De Ambris a D'Annunzio, 18 marzo 1920, in R. DE FELICE, *La Carta del Carnaro*, cit., 77 ss.

ma una mano istrionica che presenta al mondo l'opera dei legionari "michelangiolescamente sbazzata...condotta alla forma netta".

In secondo luogo, la Carta del Carnaro non ha mai trovato applicazione effettiva. E forse neppure era destinata ad averla. L'occasione per la pubblicazione era rappresentata dalla ripresa delle trattative tra i ministri degli esteri italiano e jugoslavo, a Spa a primi di luglio. L'accordo sui rispettivi confini non pareva imminente, ma esisteva il rischio che entro qualche mese potesse arriversi ad una definizione che non comportasse l'annessione di Fiume all'Italia. D'Annunzio decide quindi di ricorrere al fatto compiuto da tempo minacciato, per forzare la situazione. Uno statuto di piena autonomia pu indurre il Governo Giolitti a non accettare puramente e semplicemente l'accordo di Londra. Nel contesto interno, poi, occorre riscuotere i fiumani, in parte stanchi ormai di quasi un anno di frenesia imposto dagli arditi, ed evitare che si "ingiolittiscano"⁹. L'8 settembre, in effetti, era convocato il Consiglio Nazionale fiumano, che delibera disciogliersi e di convocare un Comitato direttivo in funzione costituente destinato ad esaminare il testo dannunziano ed eventualmente elaborarlo: nella discussione si ipotizza una mozione di sfiducia contro il Comandante¹⁰. Dannunzio reagisce lo stesso giorno proclamando la Reggenza italiana del Carnaro e organizzando grandi celebrazioni per il 12, per la ricorrenza dell'anno dalla "Santa entrata". Il 15 viene sospesa la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Comando e il 26 viene pubblicato il decreto di costituzione del Governo provvisorio, presieduto naturalmente dal Vate e composto da "sei Rettori provvisori", scelti con criteri di massima rappresentatività per bloccare iniziative contrarie. Nel frattempo, il 17 settembre, il presidente del Comitato per la Costituente, Antonio Grossich, scrive una lettera aperta per comunicare a d'Annunzio lo scioglimento del Comitato stesso ed il Comandante risponde organizzando una cerimonia di celebrazione in suo onore. Lo stesso 23 un altro decreto dispone la non applicazione della Carta, destinata ad essere discussa da commissioni istruttorie.

Tra il 7 e l'11 novembre Sforza, Bonomi e Giolitti perfezionano con i rappresentanti del Governo jugoslavo il trattato di Rapallo, di fatto ponendo politicamente fine all'esperienza fiumana, che verrà chiusa definitivamente nel "Natale di sangue" dai colpi di cannone dell'Andrea Doria.

Dunque la Carta nasce come strumento di leva verso il Governo e di stabilizzazione interna, viene disapplicata non appena circostanze locali lo suggeriscono e si eclissa sul nascere sotto la pressione di eventi internazionali non controllabili dalla città "Olocausta". Resta la creazione intellettuale di assoluta originalità, ma il raffronto con i coevi testi costituzionali di grandi Stati centro-europei è ingeneroso e comparatisticamente implausibile. Ciò non toglie che molti autorevoli storici e pubblicisti abbiano tentato un difficile paragone¹¹ non soltanto di natura storica, ma anche di modellistica istituzionale.

⁹ Così d'Annunzio in una lettera al sindaco Riccardo Gigante, citata da G.B. GUERRI, *Disobbedisco. Cinquecento giorni di rivoluzione, Fiume 1919-1920*, Milano, Mondadori, 2019, cap. XVII.

¹⁰ V. ancora G.B. GUERRI, *op. cit.*, cap. XVIII.

¹¹ Così ad esempio Gaspare Ambrosini, *Il sindacato nella storia contemporanea: l'esperimento russo e quello italiano*, Studi dir. pubbl. e corp., 1927, n.2 e *Il Consiglio nazionale delle corporazioni*, Roma, 1930; F. RUFFINI, *Diritti di libertà*,

Se proprio si volesse instaurare un paragone remoto ed alquanto azzardato con storiche acquisizioni del costituzionalismo occidentale, il pensiero potrebbe semmai correre alla Carta rivoluzionaria francese del 1848. Costruzione culturale e politica, certo, di statura imponente, vero monumento della storia costituzionale non solo francese, ma anche arricchita e vivificata dall'apporto di letterati di primo piano, come Alphonse de Lamartine, ricordato per più di un *discours lyrique*¹², Victor Hugo, autore della proposta solo parzialmente accolta di abolizione della pena di morte, e Charles de Montalembert. Si tratta ovviamente di una comparazione seriamente improponibile: una Carta di un grande Stato europeo, applicata seppur per non molto tempo, e densa di idealità fuse e sublimite sulla scorta di sessant'anni di esperienze costituzionali fondamentali per la storia del mondo non può essere neanche lontanamente confrontata con un esperimento locale abortito.

L'impresa fiumana e il fascino di d'Annunzio richiamano numerosi intellettuali, non certo nel ruolo di costituenti, che il Vate non avrebbe mai condiviso, ma piuttosto in cerca di avventura, protagonismo eroico, estremismo militante. Tra gli scrittori Giovanni Comisso, ancora alla ricerca della sua vocazione¹³ e Luigi Bertelli, noto come Vamba, ideatore del personaggio di Giamburrasca e direttore de "Il giornalino della Domenica". Tra gli intellettuali Giuseppe Maranini¹⁴. E naturalmente la "meglio gioventù" futurista, a cominciare da Filippo Tommaso Marinetti¹⁵, in verità allora già più che quarantenne, Mario Carli, Emilio Settimelli, Mino Somenzi e Ferruccio Vecchi¹⁶, quest'ultimo presidente della sezione milanese dell'associazione Arditi d'Italia. Marinetti e Vecchi verranno allontanati dopo poche settimane dietro invito di d'Annunzio, forse infastidito dalla loro ingombrante chiassosità. Carli dirige "La testa di ferro", giornale manifesto del futurismo nella "città redenta", ma a giugno del 1920 si trasferisce a Milano a continuare l'attività letteraria¹⁷. Non può mancare un cineasta, Ricciotto Canudo, poeta, musicista e teorico del cinema come settima arte, che aveva tentato di trasformare in pellicola opere dello stesso d'Annunzio. Arturo Toscanini e Guglielmo Marconi, sedotti dall'atmosfera fiumana, fanno apparizioni clamorose e vengono immancabilmente decorati con la medaglia di Ronchi, come pure Leone Sinigaglia, compositore torinese non secondario nel panorama musicale del primo '900, vicino a Brahms e Dvořák¹⁸, e persino Maurice Maeterlinck¹⁹.

Firenze, Piero Gobetti Editore, 1926 e 1946, 20 ss.. che fa riferimento ad un modello di "rappresentanza organica... non immeritevole di fissare l'attenzione dello statista, e non solamente come un semplice curiosum"; V. FROSINI, *D'Annunzio e la "Carta del Carnaro"*, in *Nuova Antologia*, 1971, 75 ss. Cfr. ora G. DE VERGOTTINI, *Prassi e utopia nel disegno costituzionale annunziano*, in *Rivista AIC*, n.3/2019, 597 ss..

¹² Cfr. J. GODECHOT, *Les constitutions de la France depuis 1789*, Paris, Garnier/Flammarion, 1979, 258.

¹³ Che dedicherà all'avventura fiumana almeno *Il porto dell'amore*, Treviso, 1924 e *Le mie stagioni*, Milano, Garzanti, 1951.

¹⁴ Di cui cfr. *Lettere da Fiume alla fidanzata*, a cura di E. BOSSI, Milano, Pan, 1973.

¹⁵ Che all'esperienza fiumana dedicherà *L'alcova d'acciaio. Romanzo vissuto*, Milano, Casa Editrice Vitagliano, 1921 e *Taccuini. 1915-1921*, Bologna, Il Mulino, 1987.

¹⁶ Cfr. il racconto di M. FRASSINELLI, PAOLO CAVASSINI, *Fiume. Un racconto per immagini dell'impresa di D'Annunzio*, Milano, LEG Edizioni, 2019, 67 ss.

¹⁷ Pubblicherà *Noi arditi*, Milano, Facchi, 1919, *Con d'Annunzio a Fiume*, Milano, Facchi, 1920 e *Trillirì*, Piacenza, Edizioni futuriste di "Poesia" della Società, 1922.

¹⁸ Il racconto delle visite fiumane di Toscanini e Marconi in G.B. GUERRI, *Disobbedisco*, cit., 343 e 403 ss.

¹⁹ L'episodio è ricordato da P. VERCESI, *Fiume. L'avventura che cambiò l'Italia*, Vicenza, Neri Pozza, 2017, 112.

Il clima di esaltazione nazionalistica, di infatuazione emotiva e di giovanilismo retorico, in opposizione ad ogni forma di pensiero tradizionale, attira intorno a d'Annunzio una discreta schiera di intellettuali, talvolta sapientemente utilizzati, talora mal tollerati, mai però coinvolti nel concepimento di una fase costituente vera o simulata.

La tenuta del lontano confronto andrebbe verificata anche sul terreno delle aspirazioni rivoluzionarie. I moti parigini e poi europei del 1848 hanno portato ad un sommovimento genuinamente rivoluzionario, secondo solo, nella storia francese, a quello dell'89. Ne è seguito un fremito che ha messo a serio rischio gli equilibri sanciti dal Congresso di Vienna. La vicenda di Fiume si ammanta di aneliti rivoluzionari, li invoca spesso e li utilizza per prendere le distanze da ogni altra ideologia. Ma la spinta rivoluzionaria si manifesta in o è ricondotta di volta in volta ad avversioni viscerali per le classi politiche liberale e socialista, per Nitti personalmente, per la pace in sé e per la vita ordinaria, per i disfattisti, i rinunciatari, i "panciafichisti" e gli "imboscati", per la "croataglia". Si riveste di giovanilismo viscerale, di interventismo, di modernismo, di nazionalismo estremo, di emotività spasmodica, di esaltazione romantica, di mobilitazione propagandistica, di sindacalismo irriducibile²⁰, di avventurismo insurrezionalistico, di protagonismo eroico, di indisciplina goliardica²¹, di nichilismo e persino di superomismo.

Si può dunque parlare di ribellismo ed avventurismo, ma non di spirito propriamente rivoluzionario. D'Annunzio, d'altronde, non permise mai che il fiumanesimo e la sua persona venissero identificati con una ideologia: per un verso, non avrebbe potuto barcamenarsi con i tatticismi necessari per assecondare le evoluzioni nazionali ed internazionali della vicenda; per un altro avrebbe inevitabilmente generato perdite di consensi tra seguaci tanto eterogenei, che riunivano frange anarchiche, ufficiali monarchici, fascisti, repubblicani, massoni, sindacalisti. De Ambris aveva in realtà predisposto uno schema di programma insurrezionale²², peraltro costruito anche per incontrare il consenso dei Fasci di combattimento, salvo che Mussolini ne suggerì il rinvio per bloccarlo, mentre lo stesso Comandante si mosse altrimenti, facendo occupare Arbe, Veglia e altre zone fuori dal corpus separatum come estrema provocazione al Governo dopo la firma del trattato di Rapallo. In realtà d'Annunzio non poteva permettere che l'anima del fiumanesimo si identificasse pienamente con alcuna ideologia, spogliandolo del ruolo di primo attore ed interprete esclusivo. Lo stesso metro va applicato al rapporto del fiumanesimo col fascismo e di d'Annunzio con Mussolini. E' verosimile che la vicenda fiumana abbia inferto al regime liberal-democratico una ferita gravissima²³ ed è certo che abbia consegnato al fascismo

²⁰ Il riferimento è ovviamente alle figure di Alceste de Ambris, capo di gabinetto del Comandante a partire da fine dicembre 1919, e Giovanni Giulietti, sindacalista della gente di mare: sul primo, fondamentale rimane il lavoro di Renzo De Felice, *Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo nel carteggio De Ambris-D'Annunzio*, Brescia, 1966.

²¹ Iniziata con il "non obbedisco" opposto dal Comandante al generale Pittaluga durante il confronto all'ingresso dei legionari in Fiume.

²² V. ancora R. DE FELICE, *Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo*, cit., 100 ss. e anche ID., *Mussolini il rivoluzionario 1883-1920*, Torino, Einaudi, 1965, 641 ss. Sulla straordinaria figura di De Ambris, candidato a titolo personale a Parma nel 1921 nelle elezioni politiche per volere di d'Annunzio e presto esule in Francia, v. ad es. E. SERVENTI LONGHI, *Alceste De Ambris. L'utopia concreta di un rivoluzionario sindacalista*, Milano, Franco Angeli, 2011.

²³ Come sostiene R. DE FELICE, *Carteggio d'Annunzio-Mussolini, 1919-1938*, Milano, Luni Editrice, 2019, XI (con E. Mariano).

alcuni rituali, anticipando anche la marcia su Roma. Il suo nazionalismo eversivo non lo condusse però mai al fascismo, a cui riservò più tardi l'epiteto di "schiaivismo agrario"²⁴. La sua vena poetica ed eroica era comunque inconciliabile con l'approccio politico di Mussolini, al di là delle personalità prorompenti di entrambi.

Ad un contesto rivoluzionario è semmai riconducibile la simbologia, non solo linguistica, ma rituale a tutto tondo, che in parte sarebbe stata poi decontestualizzata e fatta propria dal fascismo. Dalla marcia e dall'"entrata santa", e prima ancora dalla "missione degli Argonauti", fino al "Natale di sangue", ogni passaggio dell'esperienza fiumana si connota per il ricorso retorico a simboli da epopea, come il pugnale degli arditi o la bandiera insanguinata di Brandaccio, oppure ancora il vessillo purpureo con il leone di San Marco ideato e disegnato su fogli di bloc-notes. L'uso icastico del linguaggio, non certo nuovo al Vate, di straordinaria creatività e capacità di trascinarsi ma incurante di qualunque soglia di correttezza politica, si dimostra capace di mobilitare consenso e trascinare folle, ma radica nell'opinione pubblica l'assuefazione ad un rivoluzionarismo retorico ed in sostanza educa all'antipolitica e forse direttamente alla violenza. Lo squadristico ne diverrà l'erede diretto²⁵. I riti collettivi si accompagnano ai neologismi vitalistici, di cui gli esempi più celebri sono gli Uscocchi ed il "sangue morlacco" ed in cui il richiamo storico si coniuga con la magniloquenza immediata²⁶. In complesso, la trasfigurazione immaginifica della mobilitazione ideologica assume aspetti talora eroicomici, ma testimonia di una guerra che non riesce a chiudersi con la pace²⁷ e di un Paese profondamente diviso che non sa lasciarsi dietro le sue lacerazioni e riprendere la vita democratica.

3. La forma di Stato e quella di governo

Forma di Stato e forma di governo risentono entrambe di un approccio quantomeno eclettico. Anzi tutto, la scelta del Comandante di formalizzare uno statuto costituzionale si colloca tra la metà di marzo, quando la compagnia di carabinieri ed altri militari di osservanza monarchica lasciano la città ed iniziano a diffondersi anche a Roma voci dell'imminente fase costituente, e la fine di giugno, con il ritorno di Giolitti alla Presidenza del consiglio. L'evento scatenante è poi la ripresa di negoziati italo-jugoslavi a Spa, all'inizio

²⁴ V. ancora R. DE FELICE, *Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo*, cit., 125 e *Mussolini il rivoluzionario (1883-1920)*, cit., ove una puntuale ricostruzione dei rapporti tra d'Annunzio e Mussolini fino alla resa di Fiume; N. VALERI, *D'Annunzio davanti al fascismo*, Firenze, F. Le Monnier, 1963, 10 ss.; C. DELCROIX, *D'Annunzio e Mussolini*, Firenze, Le Lettere, 2010. Curiosità storiche in U. FOSCANELLI, *D'Annunzio e il fascismo*, Milano, Casa Editrice Italiana, 1924.

²⁵ Cfr. in questo senso M. MONDINI, *Fiume 1919*, cit., 97.

²⁶ Sorprendentemente, non è dato rinvenire saggi dedicati in modo specifico alla simbologia retorica dell'avventura fiumana, ma cfr. ad es. U. CARPI, *L'estrema avanguardia del Novecento*, Roma, Editori Riuniti, 1985; M. SERRA, *L'esteta armato*, Bologna, Il Mulino, 1990; M. CARLI, *Nazione e rivoluzione. Il socialismo nazionale in Italia: mitologia di un discorso rivoluzionario*, Milano, Unicopli, 2001; A. BARBERO, *Poeta al Comando*, Milano, Mondadori, 2003; L. CURRERI (a cura di), *D'Annunzio come personaggio nell'immaginario italiano ed europeo (1938-2008)*, Bruxelles, Peter Lang Publishing, 2008.

²⁷ Cfr. ad es. G. SABBATUCCI, *I combattenti nel primo dopoguerra*, Roma-Bari, Laterza, 1974 e ID. (a cura di), *La crisi italiana del primo dopoguerra. La storia e la critica*, Roma-Bari, Laterza, 1976; J. HORNE (Ed.), *Guerra in pace. Violenza paramilitare in Europa dopo la Grande Guerra*, Milano, Mondadori, 2013.

di luglio, che fa precipitare le speranze di annessione diretta di Fiume all'Italia e fa virare il Comandante verso l'idea di uno Stato libero²⁸. Ne deriva una recrudescenza di ribellismo, di cui il ricorso ad una costituzione repubblicana è l'acme istituzionale. Nella revisione dannunziana del testo di De Ambris, motivi di opportunità portano alla conversione della forma repubblicana in Reggenza del Carnaro, anche se nella prima versione pubblicata, nonostante tre giri di bozze corrette a mano, la parola Repubblica sopravvive ancora due volte.

Il fondamento statale è rappresentato dalla sovranità del popolo di Fiume residente nel territorio del *Corpus separatum*²⁹, per diritto storico, geografico ed umano³⁰. Ma la Carta è aperta all'adesione delle "comunità adriatiche le quali desiderassero d'insorgere e di risorgere nel nome della nuova Italia"³¹: evidenti il riferimento e l'invito agli italiani di Spalato, Valona, delle isole e degli altri nuclei abitativi di Dalmazia al momento ancora nell'incertezza di definizioni territoriali non raggiunte né a Versailles né con accordi bilaterali. L'enfasi sull'elemento democratico si ripete con l'affermazione del "governo schietto di popolo"³² come modello istituzionale. Ma il principio democratico viene continuamente coniugato con quello lavoristico nella dimensione produttiva e con quello autonomistico, che si richiama alla secolare tradizione municipale adriatica. Non a caso cittadini, Corporazioni e Comuni sono le "tre specie di spiriti e di forze" che concorrono al progresso della comunità³³. La fusione delle tre componenti si ammanta ulteriormente di spiritualismo con altre affermazioni, tra cui soprattutto quella per cui "Lo Stato è la volontà comune e lo sforzo comune del popolo verso un sempre più alto grado di materiale e spirituale vigore"³⁴.

L'autonomia comunale si realizza con un potere normativo residuale rispetto a quelli espressamente attribuiti alla Reggenza³⁵ ed anche con "accordi e componimenti" sottoposti all'esame dell'Esecutivo centrale ed eventualmente al giudizio della Corte della Ragione³⁶, sorta di tribunale costituzionale preposto al sistema delle autonomie. La Corte, infatti, formata da cinque membri effettivi e due supplenti, la maggioranza dei primi, ma non tutti, scelti tra esperti di giurisprudenza, decide anche della costituzionalità di leggi e decreti, dei conflitti tra poteri, tra Reggenza e Comuni o Corporazioni, tra Comuni o tra questi ultimi e Corporazioni, oltre che tra privati e Comuni³⁷. Essa inoltre è competente per i casi di alto tradimento e "attentati al diritto delle genti". Un organo di chiusura di eccezionale modernità, dunque, che cumula in sé le attribuzioni di garanzia del sistema, forse più vicino al futuro modello austriaco che non a quello weimariano.

²⁸ Cfr. ad es. F. GERRA, *Gabriele d'Annunzio e la Reggenza del Carnaro*, cit., II, 71 ss. e G.B. GUERRI, *Disobbedisco*, cit., 261 ss.

²⁹ Art. I.

³⁰ Introduzione non denominata preambolo.

³¹ Art. II e Introduzione.

³² Art. III.

³³ Art. XIII.

³⁴ Art. XVIII.1.

³⁵ Art. XXII.

³⁶ Art. XXIV.

³⁷ Art. XLII.

Quanto alla forma di governo, un Legislativo bicamerale si compone di una assemblea eletta a suffragio universale per un triennio, il Consiglio degli Ottimi, destinato a riunirsi una sola volta l'anno "con brevità spiccatamente concisa", evidentemente per evitare gli inconvenienti del parlamentarismo, ed un Consiglio dei Provvisori³⁸, eletto per quote da tutti i membri delle Corporazioni su base biennale³⁹. Al primo competono le discipline generali dell'ordinamento, al secondo le politiche di settore⁴⁰. Le due Camere operano in seduta comune una volta l'anno costituendo un Consiglio nazionale denominato Arengo del Carnaro⁴¹, le cui competenze normative spaziano dalla revisione costituzionale alla politica estera, dalle finanze all'"ampliata libertà". Al di là della immancabile vena retorica, non manca dunque una sorta di almeno accennata gerarchia delle fonti in senso oggettivo, ricollegata ad organi diversi e confermata dalla previsione di una seduta ogni sette anni del grande Consiglio nazionale dedicata esclusivamente alla riforma costituzionale, che tuttavia è sempre possibile, ad istanza dei membri del Consiglio nazionale, dei Comuni, delle Corporazioni e della Corte della Ragione.

Il potere esecutivo compete invece ad un organo collegiale formato da sette Rettori con funzioni partitamente elencate nella Carta⁴², eletti dagli organi legislativi con mandato annuale rinnovabile una sola volta, salvo intervallo.

Il Comandante è organo emergenziale, destinato a sommare in sé tutti i poteri politici e militari⁴³ per nomina del Consiglio nazionale per un tempo da determinarsi "quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute nella devota volontà d'un solo"⁴⁴.

In complesso, quindi, una forma di governo sofisticata, con una non approssimativa disciplina delle fonti, in cui il suffragio universale e la diffusione delle forme partecipative testimoniano di una tendenza al principio repubblicano, oltre che di una marcata vocazione autonomistica. Peraltro, l'organo straordinario si staglia sullo sfondo e pare presenza incombente, almeno per l'effetto suggestivo della temperie storica. Va aggiunto che l'assenza di garanzie immunitarie per i detentori di cariche pubbliche, ed anzi la previsione della loro piena responsabilità civile e penale⁴⁵, insieme alla breve durata di tutti i mandati, conferiscono al testo una connotazione che potrebbe dirsi populistica. Del resto, d'Annunzio aveva iniziato a parlare di "casta", rivolgendosi alla classe politica liberale ed ai suoi nuovi alleati, già durante il conflitto mondiale, nell'ambito della retorica estrema che aveva ideato e messo in pratica in funzione della mobilitazione nazionalistica. Nello stesso senso, o almeno in quello di una democratizzazione radicale, depongono la previsione del diritto di iniziativa legislativa, esercitato da ogni cittadino e fatto proprio da almeno un

³⁸ Artt. XXVIII e XXIX.

³⁹ Artt. XXXI e XXXII.

⁴⁰ Artt. XXX e XXXIII.

⁴¹ Art. XXXIV.

⁴² Art. XXXV.

⁴³ Art. XLIV.

⁴⁴ Art. XLIII.

⁴⁵ Art. LXI.

quarto degli elettori⁴⁶, di quello di petizione⁴⁷, oltre che della “riprova popolare”⁴⁸ sulle leggi, attivabile da un quarto del corpo elettorale, e della “rivocazione”, votata a maggioranza, dei titolari di cariche⁴⁹.

4. La costituzione economica

La costituzione economica è certamente la parte più originale della Carta del Carnaro, sia per ciò che attiene all’organizzazione corporativa sia nella enunciazione dei principi.

Sul secondo versante, il passaggio dal “canevaccio” di De Ambris alla versione dannunziana alla fine delle tre serie di bozze⁵⁰ ha determinato solo una limitata attenuazione della carica anarco-sindacale originaria. A volte la revisione ha un sapore apparentemente solo estetico, ma all’occhio del giurista muta talora non marginalmente il senso delle disposizioni. Ad esempio, la posizione del lavoro produttivo passa da quella di base della democrazia diretta del Carnaro a fondamento della Reggenza, ma con la riqualificazione a “potenza del lavoro produttivo”, con lo scopo di promuovere la crescita materiale dei cittadini⁵¹. L’impulso poetico estetizzante può avere suggerito un tono particolarmente enfatico. Tuttavia la sostanza della formula evoca uno slancio futurista e modernista, che qualche commentatore fa risalire a Forse che sì forse che no⁵², come pure l’idea di interazione guidata di “forze e... officii”, che doveva produrre una coesistenza non del tutto meccanica tra componenti sociali.

Del pari, De Ambris rimarca la funzione sociale della proprietà privata richiamando il lavoro come fattore che “rende la proprietà stessa fruttifera a beneficio dell’economia generale”⁵³, mentre il Comandante sale ad un registro ancora più impegnativo per stabilire che “lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la più utile delle funzioni sociali”⁵⁴, chiarendo che “solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all’economia generale”, sicchè non “può essere lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro”. L’enfasi stilistica lo conduce a prescrizioni molto impegnative. Ma l’estremismo verbale del momento non può impegnare a lungo chi non accetta di essere identificato con alcuna ideologia. Pochi giorni dopo avere sospeso, il 15 settembre 1920, l’entrata in vigore della Carta, chiama a far parte del Governo provvisorio, con il portafogli di Finanze e Tesoro, Maffeo Pantaleoni, che

⁴⁶ Art. LVI.

⁴⁷ Art. LVIII.

⁴⁸ Art. LVII.

⁴⁹ Art. LX.

⁵⁰ Cfr. ancora R. DE FELICE, *La Carta del Carnaro nei testi di Alceste De Ambris e Gabriele d’Annunzio*, Bologna, Il Mulino, 1973.

⁵¹ Artt. 1, 4 e 5.

⁵² V. ad es. C. FERLITO, *Principi economici nella Carta del Carnaro*, in *Storia Verità*, 2008, 35 ss.

⁵³ Art. 6.

⁵⁴ Art. IX.

immediatamente, in due lettere molto dure, formula critiche penetranti sugli articoli della costituzione economica, lamentando non solo la loro incompatibilità con i dogmi dell'economia liberale, ma anche il rischio che venisse a mancare ogni finanziamento da banche ed imprese⁵⁵. Pantaleoni comunque collabora attivamente al governo dell'economia fiumana, presiede all'elaborazione di documenti programmatici e di lavoro, mantiene la carica fino alla caduta della Reggenza e coglie l'occasione per formalizzare il proprio divorzio, consentito a Fiume dal diritto civile ungherese, ancora applicabile.

Quanto alla concezione corporativa, essa è stata avvicinata ora a quella del fascismo e talvolta persino al modello di collaborazione e compartecipazione weimariano. In realtà si tratta di una concezione molto diversa da entrambe e forse non completamente strutturata in funzione della forma di Stato. Può essere che l'aspirazione di De Ambris, oltre che di Giuseppe Giulietti⁵⁶ e di altri legionari e simpatizzanti della frangia sindacalista rivoluzionaria, a valorizzare il lavoro, si sia stemperata nella dimensione estetizzante e nella vena poetica del Vate, "prigioniero egli stesso del suo mondo di parole incantate"⁵⁷. In effetti, il lavoro ricorre non solo nell'art. III come potenza fondante della Reggenza, ma anche all'art. VI che prevede la garanzia del "minimo di salario bastevole a vivere", all'art. IX come "padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale", all'art. XIV, dove se ne afferma il valore estetico⁵⁸. Segue l'impianto organizzativo del sistema corporativo, che però sembra ispirato non tanto all'esigenza di composizione dei conflitti sociali quanto alla definizione formale di una data struttura sociale. Le sette corporazioni di De Ambris diventano dieci nel testo finale, ma ciascuna, invece di riunire le diverse componenti sociali ed economiche di ciascun ambito lavorativo, include soltanto categorie professionali. Così alla prima appartengono i salariati, gli artigiani e piccoli proprietari terrieri; alla seconda gli impiegati industriali ed agricoli; alla terza gli addetti alle aziende commerciali; alla quarta i datori di lavoro; alla quinta gli impiegati pubblici; alla sesta gli intellettuali; alla settima i professionisti; all'ottava i soci di cooperative ed alla nona la gente di mare⁵⁹. La decima, pura creazione dannunziana, "non ha arte, né novero né vocabolo. La sua pienezza è attesa come la decima Musa. E' riservata alle forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento". Emblematica dell'"uomo novissimo", è rappresentata da una lampada ardente con il motto "fatica senza fatica". Ogni corporazione è persona giuridica, elegge i suoi consoli, funge da corpo elettorale per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio dei Provvisori⁶⁰. La decisione delle controversie di lavoro è affidata, nell'ambito della complessa organizzazione giurisdizionale, ai Giudici del Lavoro, scelti dalle corporazioni, articolati in sezioni ed in due istanze⁶¹.

⁵⁵ Cfr. R. DE FELICE, *Il carteggio fiumano d'Annunzio-Pantaleoni*, in *Clio*, 1974, 547 ss. e F. GERRA, *L'impresa di Fiume*, cit., 171 ss. e 322-3.

⁵⁶ Giulietti (1879-1953), segretario della Federazione dei lavoratori del mare, si era reso utile facendo dirottare a Fiume un mercantile carico di armi: cfr. T. NANNI, *La gente del mare e Giuseppe Giulietti*, Bologna, Cappelli, 1925.

⁵⁷ Così N. VALERI, *D'Annunzio davanti al Fascismo*, cit., 18.

⁵⁸ "Il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo".

⁵⁹ Art. XIX.

⁶⁰ Artt. XX e XXI.

⁶¹ Art. XIX.

Nessun cenno alla solidarietà tra parti sociali, all'organizzazione unitaria delle forze produttive, né ai contratti collettivi⁶². E' evidente non solo che la dimensione estetica prevale sull'ingegneria costituzionale, ma anche che non si intende utilizzare la formula corporativa come strumento istituzionale di composizione della conflittualità tra parti sociali, ma dare vita ad una forma ideale di stratificazione, a metà tra il municipalismo medievale e l'utopia. Va da sé che anche la lettura della costituzione economica si innesta nella interpretazione del ruolo della vicenda fiumana nella storia d'Italia e nella sua valutazione rispetto alle categorie politiche tradizionali. In particolare, è rilevante il significato da attribuire alla svolta rappresentata dall'uscita di Giovanni Giuriati e dall'avvento di Alceste De Ambris: effettiva accentuazione della componente rivoluzionaria o perfezionamento dell'incrocio tra nazionalismo e demagogia attraverso il corporativismo⁶³?

5. I diritti

La disciplina dei diritti civili e sociali, e forse anche di quelli politici, è senza dubbio la parte più progressiva ed anche originale, rispetto alla stagione del costituzionalismo europeo. Lo stile enfatico e la preferenza per proposizioni più estetizzanti che precettive nulla tolgono allo sforzo di fare della "Città di vita" un ambiente genuinamente libero.

La cittadinanza⁶⁴ è definita con slancio di apertura internazionalistica, essendo promessa a "tutti i cittadini appartenenti alle altre comunità che chiedano di far parte del nuovo Stato e vi sieno accolti", riflesso dello sforzo dannunziano di creare alleanze con popoli oppressi dalle "democrazie plutocratiche" e disponibili alla costruzione di un diverso ordine mondiale, venutosi accentuando nella seconda parte dell'esperienza fiumana. La maggiore età è fissata al ventesimo anno ed implica il pieno elettorato attivo e passivo⁶⁵.

"La Reggenza protegge difende preserva tutte le libertà e tutti i diritti popolari"⁶⁶ è la base del programma libertario enunciato dalla Carta, che si completa con l'eguaglianza a prescindere dal sesso⁶⁷ e con la dignità, formulata come oggetto di elevazione e non di mero rispetto e coniugata insieme con la prosperità⁶⁸. Il catalogo delle libertà fondamentali include pensiero, stampa, riunione ed associazione⁶⁹, mentre alla libertà religiosa è dedicata un'attenzione peculiare: il rispetto dei culti è accompagnato dal divieto di invocare credenze

⁶² Cfr. ad es. W. CESARINI SFORZA, *Corporativismo, Enc. Dir.*, vol. X, Milano, 1966, 666 ss.

⁶³ Una efficace sintesi delle interpretazioni degli storici in F. PERFETTI, *Fiumanesimo, sindacalismo e fascismo*, cit., 7 ss. Ma su questo profilo della costituzione economica si sovrappongono ancora interpretazioni pansindacali, massoniche, futuristiche, a conferma della vocazione enigmatica del testo dannunziano, forse programmaticamente inteso a circondarsi di un alone di mistero. Il pensiero di De Ambris nel suo commento illustrativo, in R. DE FELICE, *La Carta del Carnaro*, cit., 97 ss.

⁶⁴ Art. XV.

⁶⁵ Art. XVI.

⁶⁶ Art. V.

⁶⁷ Art. VI.1.

⁶⁸ Art. V, terzo alinea.

⁶⁹ Art. VII.1.

e culti per evitare “l’adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva”⁷⁰. Domicilio, habeas corpus e risarcimento del danno “in caso di errore giudiziario o di abusato potere” appaiono nell’elenco dei diritti sociali⁷¹.

In forma retorica è prevista una riserva di giurisdizione (“se non per conseguenza di giudizio pubblico e di condanna solenne”)⁷² e ad essa si accompagna la riserva di statuto⁷³.

L’elenco dei diritti sociali è davvero di avanguardia rispetto alle discipline costituzionali contemporanee e in questo caso l’enfasi poetica non è neppure eccessiva. Esso include il diritto all’istruzione primaria “in scuole chiare e salubri”, il minimo salariale, l’assistenza “nell’infermità, nella invalidità, nella disoccupazione involontaria”, la pensione “di riposo”. Il sistema viene chiuso dalla libertà di scelta ed esercizio di una professione⁷⁴. Nella realtà le condizioni di vita a Fiume, in particolare della popolazione civile, sono, soprattutto dopo il febbraio 1920 e l’inasprimento del blocco della città, estremamente problematiche, ma il respiro di questa disciplina naturalmente si eleva ben al di sopra della contingenza.

L’afflato più vivo di un costituzionalismo, per così dire, estetico, a metà tra poetica esistenziale e aspirazione istituzionalizzata alla qualità della vita, è però rappresentato da quel complesso di disposizioni che “si studia di ricondurre i giorni e le opere verso quel senso di virtuosa gioia che deve rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime uniforme di soggezioni e menzogne”⁷⁵ e che vieta alle leggi limitative dei diritti di “ledere il principio perfetto di esse libertà”⁷⁶. Qui si sublima la concezione vitalistica e pedagogica del poeta soldato, capace di mobilitazione romantica e di infatuazione guerresca, di pulsioni vitali e di aneliti ideologici a metà tra effetto del massacro bellico e prodromo della frattura politica degli anni della pace a venire.

Di questa ispirazione alla bellezza fanno parte imprescindibile le disposizioni sull’istruzione e l’educazione⁷⁷, che invocano la “coltura.. [come] saldezza contro le deformazioni” e strumento di formazione dell’uomo libero, ma anche quelle sulla edilizia⁷⁸, che prescrivono architettura ed ornato nell’edificazione della città, ed infine quelle sulla musica⁷⁹, descritta come linguaggio rituale che esalta l’atto di vita. Il culto del bello viene codificato in molte delle sue molteplici forme come patrimonio non solo del genio estetico, ma della cultura popolare. Disposizioni, queste, che, al di là dell’aspetto edonistico non facilmente trasformabile in precetti, precorrono diritti di terza generazione che troveranno riconoscimento e categorizzazione nel costituzionalismo più avanzato almeno cinquant’anni dopo.

⁷⁰ Art. VII.2.

⁷¹ Art. VIII.

⁷² Art. VI.2.

⁷³ Art. VII.1.

⁷⁴ Art. XII.

⁷⁵ Art. V, secondo alinea.

⁷⁶ Art. VII.3.

⁷⁷ Art. XXXIX, ma anche artt. LI-LIII..

⁷⁸ Art. LXIII.

⁷⁹ Art. LXIV.